

Regolamento per l'autorizzazione allo svolgimento di attività extra-lavorative e di incarichi esterni

Allegato n. IV alla delibera del Consiglio di Amministrazione n. 01/22 del 27 gennaio 2022

Art. 1 – Obbligo di comunicazione e sistema autorizzativo connessi allo svolgimento delle attività extra-lavorative e degli incarichi esterni

In quanto «ente di diritto privato in controllo pubblico», la Fondazione Bruno Kessler non è soggetta al regime autorizzativo previsto per le pubbliche amministrazioni in senso stretto. Essa, ispirando la propria azione a principi di trasparenza e responsabilità, rimane comunque attenta sia alle situazioni di potenziale conflitto di interesse e di concorrenza sleale, sia alle condizioni di benessere lavorativo del personale dipendente. Da ciò deriva, in capo al proprio personale, il generale obbligo di comunicazione delle attività extra-lavorative e degli incarichi esterni cui corrisponde un sistema autorizzativo limitato a quelle situazioni e condizioni che, in ragione del proprio Statuto e delle relative finalità istituzionali, possono creare un pregiudizio alla Fondazione.

Art. 2 – Definizione attività extra-lavorative e degli incarichi esterni e ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina l'obbligo di comunicazione e il sistema autorizzativo connessi allo svolgimento delle attività extra-lavorative e degli incarichi esterni del personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo determinato e indeterminato in servizio presso la Fondazione nonché del personale somministrato.

Rientrano nelle attività extra-lavorative e negli incarichi esterni tutte le attività, a titolo onero o gratuito, che - in forza di un contratto di lavoro autonomo o subordinato per conto di soggetti terzi nonché dell'esercizio di attività imprenditoriale - sono svolte al di fuori dell'orario di lavoro e non sono comprese nei compiti e doveri contrattualmente riconducibili alla Fondazione.

Non è equiparato allo svolgimento di attività imprenditoriale il possesso della qualità di socio passivo in tutte le forme di società aventi fini di lucro.

Art. 3 – Attività extra-lavorative, incarichi esterni e principi di fedeltà, correttezza e buona fede

L'obbligo di comunicazione e il sistema autorizzativo connessi allo svolgimento delle attività extra-lavorative e degli incarichi esterni si inseriscono nel quadro di obblighi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che qualificano il corretto adempimento della prestazione lavorativa e trovano il loro fondamento nelle previsioni del Codice Civile nonché del Regolamento di Organizzazione e del Codice di Comportamento della Fondazione.

In particolare, le attività extra-lavorative e gli incarichi esterni non devono realizzare situazioni di conflitto d'interessi, anche potenziale, o di concorrenza nei confronti della Fondazione. Nella combinazione con gli oneri che derivano dagli obblighi relativi al contratto di lavoro, tali attività ed incarichi non devono, inoltre, configurarsi in modo tale da compromettere le energie psicofisiche e l'integrità personale dei soggetti interessati.

Nello svolgimento dell'attività extra-lavorative e degli incarichi esterni, il personale della Fondazione nonché in regime di somministrazione deve rispettare l'obbligo di riservatezza. Pertanto non possono essere divulgate informazioni di natura tecnica, scientifica, commerciale, societaria, finanziaria o di qualsiasi altra natura appartenenti alla Fondazione di cui si sia venuti, direttamente o indirettamente, a conoscenza.

Art. 4 – Attività extra-lavorative e incarichi esterni non soggetti ad autorizzazione, ma al solo obbligo di comunicazione

Per le attività extra-lavorative e gli incarichi esterni elencati di seguito il sistema autorizzativo si risolve nella sola comunicazione obbligatoria che dovrà essere perfezionata nei termini previsti dall'articolo 6 del presente Regolamento. Rientrano in tale elenco: l'attività didattica; l'attività di valutazione di progetti di ricerca o studio; la partecipazione a commissioni di selezione del personale o di valutazione tecnica; la partecipazione a convegni e seminari; i mandati politici o sindacali.

Il conferimento di un incarico da parte della stessa Fondazione rende superflua la comunicazione da parte del soggetto interessato.

L'adesione a organizzazioni o associazioni politiche, sindacali, di volontariato, sportive o culturali così come la partecipazione alle relative attività sono libere e non devono essere comunicate alla Fondazione.

Art. 5 – Attività extra-lavorative e incarichi esterni per le quali è richiesta l'autorizzazione

Lo svolgimento di attività extra-lavorative e incarichi esterni non rientranti nell'elenco dell'articolo 4 del presente Regolamento deve essere preventivamente comunicato dal personale dipendente della Fondazione, nonché dal personale somministrato e quindi autorizzato secondo la procedura di cui all'articolo 6.

In caso di esercizio di attività autonoma correlata all'apertura di partita IVA, l'obbligo di comunicazione e il sistema autorizzativo di cui al presente Regolamento devono considerarsi vigenti sia per la sola apertura sia per ogni attività o incarico oggetto di specifica commissione.

Art. 6 – Procedura per la comunicazione e per il rilascio dell'autorizzazione

La sola comunicazione o la richiesta di autorizzazione allo svolgimento di attività e incarichi di cui al presente Regolamento devono essere istanziate con un congruo anticipo e comunque prima del loro inizio dai diretti interessati avvalendosi dei sistemi informatici della Fondazione a ciò dedicati.

Ogni singola istanza viene guidata e supportata dal sistema a ciò dedicato lungo un processo che vede la preliminare verifica di correttezza formale da parte del Servizio Risorse Umane.

Nei casi in cui l'istanza necessiti di autorizzazione, a valle della verifica di cui sopra è previsto il nulla osta informato da parte del diretto o della diretta Responsabile a cui può seguire un approfondimento circa l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, concorrenza ovvero di condizioni contrarie al benessere lavorativo.

Per l'approfondimento di cui sopra potranno essere richieste specifiche informazioni da parte del Servizio Risorse Umane.

Dal momento di formalizzazione dell'istanza, il processo di cui sopra si deve concludere con un esito formale entro 15 giorni lavorativi.

In difetto di autorizzazione non è consentito esercitare l'attività extra-lavorativa o assumere l'incarico esterno oggetto dell'istanza.

Il processo autorizzativo contempla la possibilità per l'istante non soddisfatto dal diniego di richiedere, motivando, un supplemento di verifica da parte della Segreteria generale. La definitiva pronuncia da parte della Segreteria generale dovrà essere formata e proposta entro e non oltre 15 giorni lavorativi.

Art. 7 – Controlli e sanzioni

Il mancato rispetto del presente Regolamento, compresa l'omissione o la falsificazione di elementi concernenti le attività extra-lavorative e gli incarichi esterni, costituisce inadempimento contrattuale. Oltre alla responsabilità contrattuale, il mancato rispetto del presente Regolamento può realizzare situazioni tali da integrare fattispecie di illecito extra-contrattuale.

Al fine di vigilare sul rispetto della presente disciplina, la Fondazione si riserva di effettuare controlli a campione sul regolare svolgimento delle attività extra-lavorative e degli incarichi esterni oggetto del presente Regolamento.

Art. 8 - Obblighi di pubblicazione

Le attività extra-lavorative e gli incarichi esterni autorizzati sono pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale della Fondazione ai sensi dell'articolo 18 del Decreto Legislativo n. 33/2013.

Art. 9 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dal 1° febbraio 2022.

Art. 10 – Norma transitoria

Per uniformarsi alla disciplina del presente Regolamento, le attività extra-lavorative e gli incarichi esterni già concesse ed ancora in essere al momento della sua entrata in vigore dovranno essere ripresentate dalle persone direttamente interessate entro il 31 marzo 2022.

La mancata osservanza di tale prescrizione realizza la situazione prevista dall'articolo 7 e in quanto tale verrà trattata dalla Fondazione.

Letto e approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 27 gennaio 2022